

## REGOLAMENTO (CE) N. 676/2007 DEL CONSIGLIO

dell'11 giugno 2007

che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Da recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) è emerso che gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord presentano livelli di mortalità per pesca superiori ai livelli fissati dallo stesso CIEM in base all'approccio precauzionale e rischiano di essere sfruttati a livelli insostenibili.
- (2) Secondo un comitato di esperti che ha esaminato le strategie pluriennali di gestione, la resa maggiore per la sogliola si ha in presenza di una mortalità per pesca di 0,2 per gli esemplari di età compresa tra i due e i sei anni.
- (3) Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha indicato che la biomassa precauzionale per lo

stock di passera di mare nel Mare del Nord dovrebbe essere pari a 230 000 tonnellate, che il tasso di mortalità per pesca necessario per produrre la resa più alta di passera di mare nel Mare del Nord nel lungo termine è pari a 0,3 e che la biomassa precauzionale per lo stock di sogliola nel Mare del Nord dovrebbe essere pari a 35 000 tonnellate.

- (4) È necessario adottare misure per l'attuazione di un piano pluriennale di gestione delle attività di pesca relative agli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord. Tali misure, se riguardano lo stock di passera di mare del Mare del Nord, vanno fissate previa consultazioni con la Norvegia.

- (5) Il piano deve mirare a garantire, in una prima fase, che gli stock di passera di mare e di sogliola nel Mare del Nord siano portati entro i limiti biologici di sicurezza e, in una seconda fase e previo attento esame da parte del Consiglio dei metodi per conseguire tale obiettivo, che tali stock siano sfruttati sulla base di un rendimento massimo sostenibile e in modo sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>, stabilisce tra l'altro che per conseguire tale obiettivo la Comunità deve applicare un approccio precauzionale nell'adottare misure per proteggere e conservare gli stock, garantirne lo sfruttamento sostenibile e ridurre al minimo l'impatto della pesca sugli ecosistemi marini.

<sup>(1)</sup> Parere del Parlamento europeo del 28 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.